



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comune di Roggiano Gravina (CS)- Capofila

Comune di Fagnano Castello (CS)- Comune di Malvito (CS) - Comune di San Sosti (CS)



ENTE APPALTANTE - COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

"CITTÁ DEL CASTAGNO"

PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Via Garibaldi, 106 - 87013 Fagnano Castello (CS)

Telefono 0984 525.105 - Fax 0984.526764

e-mail: ufficio.tecnico@comune.fagnanocastello.it; pec: ufficio.tecnico@pec.comune.fagnanocastello.cs.it

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI PER L’AMPLIAMENTO E LA GESTIONE DI NUOVI BLOCCHI LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE DI FAGNANO CASTELLO CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (PROJECT FINANCING) - Art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50 del 2016 -

COD. CUP. J51B16000440007- LOTTO CIG. 6956061321

CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
ART. 2 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ DEL PROMOTORE	3
ART. 3 – PARAMETRI ECONOMICI E FINANZIARI A BASE DELLA CONCESSIONE	4
ART. 4 - ULTERIORI COMPETENZE, ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	5
ART. 5 – PROGETTO DI FATTIBILITÀ PROPOSTO DAL CONCORRENTE	6
ART. 6 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A FAVORE DEL COMUNE	6
ART. 7 – PROGETTO DEFINITIVO	7
ART. 8 – PROGETTO ESECUTIVO.....	7
ART. 9 – DURATA DELLA CONCESSIONE	7
ART. 10 – ADEMPIMENTI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE	7
ART. 11 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE – ADEGUAMENTO	7
ART. 12 – EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI E DELLA GESTIONE	8
ART. 13 – TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	8
ART. 14 – CONTROLLO DEL COMUNE	8
ART. 15 – MANUTENZIONE DELL'OPERA DURANTE LA CONCESSIONE	8
ART. 16 – MODALITÀ E TERMINI PER LA GESTIONE DEI MANUFATTI CIMITERIALI	9
ART. 17 - DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA.....	9
ART. 18 - QUALITÀ DEI MATERIALI: VERIFICHE E CONTROLLI.....	9
ART. 19 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	9
ART. 20 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	10
ART. 21 – GARANZIE.....	10
ART. 22 – PENALITÀ.....	11
ART. 23 - TERMINE PER LA CONSEGNA DELL'AREA.....	11
ART. 24 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI	11
ART. 25 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA.....	12
ART. 26 - COLLAUDO	12
ART. 27 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE – PROCEDURA	12
ART. 28 – MEZZI, ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA E PERSONALE DEL CONCESSIONARIO ...	12

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Fagnano Castello intende avviare l'affidamento in concessione della progettazione definitiva/esecutiva e l'esecuzione dei lavori per l'ampliamento e la gestione funzionale ed economica del nuovo cimitero comunale del Comune di Fagnano Castello da aggiudicarsi con l'istituto della finanza di progetto di cui all'art. 183, comma 15, **CON DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL SOGGETTO PROMOTORE**, come meglio specificato nella proposta e nel progetto di fattibilità presentato dal soggetto promotore medesimo.

La concessione comprende la gestione e la manutenzione del nuovo cimitero civico dell'Ente meglio dettagliata nella proposta di gestione allegata alla proposta di Project Financing presentata dal promotore, con esclusione dei servizi di onoranze funebri.

La durata della Concessione è fissata in 30 (trenta) anni, decorrenti dalla data del verbale di immissione nella gestione dei servizi cimiteriali.

Il Concessionario si impegna espressamente ad accettare le proroghe eventualmente disposte dall'Amministrazione ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. In ogni caso alla scadenza, il Concessionario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la Stazione Appaltante non avrà provveduto ad esperire una nuova procedura di gara o ad assumersi in proprio la gestione del servizio, per un periodo comunque non superiore a un anno. Si esclude ogni tacito rinnovo.

Si precisa, altresì, che al termine della concessione tutte le opere cimiteriali realizzate con annessi impianti passeranno nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune di Fagnano Castello

Allo scadere della convenzione la titolarità del potere concessorio del diritto di superficie, comprensivo dei manufatti ivi realizzati, rientrerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale senza alcun onere a carico della stessa.

Qualora al termine della concessione risultassero invenduti loculi e manufatti la Concessione potrà essere prorogata, con accordo tra le parti, sino a 5 (cinque) anni. I loculi e le cappelle rimasti invenduti al termine della concessione e della eventuale proroga entreranno nella disponibilità del Comune di Fagnano Castello il quale procederà, su richiesta degli utenti, alla vendita nel corso del tempo versando il corrispettivo delle vendite al Concessionario.

Sino alla scadenza della concessione di cui al presente bando, agli utenti finali (privati concessionari/utilizzatori dei loculi) spetterà la sola manutenzione degli accessori funebri installati (ad esempio: pulizia della lapide e degli accessori funebri quali porta fotografia del defunto, portafiori, loro manutenzione e sostituzione e quant'altro); eventuali oneri di manutenzione dei loculi, saranno comunque in carico al concessionario sino alla data di scadenza della concessione di cui al presente bando.

Il Comune concedente si obbliga, fino all'esaurimento dei loculi realizzati dal concessionario, a non realizzare e/o edificare nuove opere di sepoltura nell'area attualmente classificata come "Zona R4" del P.A.I. di cui all'ABR Regionale qualora venisse meno il vincolo di inedificabilità, oltre che nell'eventuale superficie residua non edificata dal concessionario all'interno dell'ampliamento del nuovo Cimitero comunale oggetto della concessione in argomento.

ART. 2 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ DEL PROMOTORE

Il progetto di fattibilità per l'ampliamento e la gestione di nuovi blocchi loculi del cimitero comunale di Fagnano Castello proposto dal promotore, Impresa Geom. Armando Perrone & C. S.a.s. di Perrone Ing. Gennarino con sede in Fagnano Castello (CS) alla Via San Francesco, è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 1.12.2016 e costituisce il riferimento per i successivi livelli di progettazione.

Il suddetto progetto di fattibilità, posto a base di gara, si compone della seguente documentazione:

- Tav. 1 Inquadramento territoriale : Stralcio planimetria Aerofotogrammetria - Catastale;
- Tav. 2 Inquadramento territoriale: Stralcio planimetrie P.R.G. – Catastale;
- Tav. 3 Sistemazione spazi esterni: Planimetria distanze fabbricati;
- Tav. 4 Sistemazione spazi esterni: Planimetria installazione impianto illuminazione;
- Tav. 5 Sistemazione spazi esterni: Planimetria percorsi;
- Tav. 6 Architettonici: piante, sezioni, prospetti;
- Tav. 7 Relazione tecnica-illustrativa;
- Tav. 8 Studio di fattibilità;
- Tav. 9 Cronoprogramma;
- Tav. 10 Bozza di convenzione;
- Piano economico finanziario asseverato ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n.50/2016.

Le opere in progetto comprendono tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dei manufatti e delle sistemazioni delle aree previste dagli elaborati tecnici.

ART. 3 – PARAMETRI ECONOMICI E FINANZIARI A BASE DELLA CONCESSIONE

Sulla base dei dati economici e finanziari contenuti nello studio di fattibilità del promotore l'ammontare dei ricavi di gestione per l'intera durata della concessione è stimato in € 3.627.500,00, come desumibile dal progetto seguente.

ATTIVITA'	QUANTITA'	COSTO UNITARIO/TARIFFA VIGENTE €	IMPORTO €
Ricavi dovuti alla vendita dei nuovi loculi	1300	costo medio € 2375	3.087.500
Ricavi da vendita loculi ossari/urne cinerarie	310	costo medio € 350	108.500
Tumulazioni salme, resti mortali e ceneri	1205	€ 300	361.500
Estumulazioni ordinarie e straordinarie salme, resti mortali e ceneri	100	€ 400	40.000
Ricavi sui servizi di polizia cimiteriale a pagamento			30.000
TOTALE			3.627.500

Le tariffe a base d'asta da applicare ai singoli loculi, nonché ai servizi di polizia mortuaria, sono quelle riportate nella tabella seguente, come desumibile dal progetto di fattibilità del promotore a base di gara:

N° LOCULI A COLOMBARO	COSTO LOCULI + SPESE CONTRATTUALI
IN 1^ FILA	€ 2.300,00
IN 2^ FILA	€ 2.500,00
IN 3^ FILA	€ 2.500,00
IN 4^ FILA	€ 2.200,00
LOCULI OSSARIO	
N° 1 LOCULI OSSARI	€ 350,00

	TARIFFE/ALIQUOTE 2012
	<i>Euro</i>
Tumulazioni	€ 300,00
Estumulazioni su richiesta (esclusa cassetina ossari)	€ 400,00

Il concessionario dovrà sviluppare il piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione amministrativa dei manufatti cimiteriali tenendo debitamente conto:

1. del costo complessivo di costruzione e delle tariffe di concessione dei loculi agli utenti individuate dal concessionario a copertura dei costi e per remunerazione del capitale;
2. del piano di distribuzione nell'arco temporale della concessione dei numeri di produzione, vendita e rimanenza dei manufatti cimiteriali, stimati secondo il loro presumibile valore di realizzazione;

3. del conto economico previsionale per ciascun anno solare di durata del contratto, conesplicitazione delle partite finanziarie per costi e ricavi;

4. del prospetto economico previsionale riepilogativo per tutti gli esercizi, aggregato di tutti i fattori di produzione, costi e ricavi, costi generali e amministrativi, oneri finanziari e risultati di gestione.

Nessun onere farà carico al Comune di Fagnano Castello sia di natura diretta che indiretta e/o accessoria relativa alla concessione di cui si tratta; il concessionario, pertanto, eseguirà tutte le prestazioni a proprio esclusivo rischio, mediante la propria organizzazione imprenditoriale, con propri mezzi tecnici e finanziari.

Per quanto riguarda i valori economici complessivi stimati si rimanda al progetto di fattibilità posto a base di gara.

Ogni ulteriore onere gestionale e finanziario per la realizzazione dell'opera è a carico dell'impresa concessionaria.

ART. 4 - ULTERIORI COMPETENZE, ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Con la stipula del contratto d'appalto, l'appaltatore si assume, con oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi:

- a) **Spese di pubblicazione.** Il rimborso, delle spese sostenute dalla committente per le pubblicazioni degli avvisi e dei bandi sono quantificate in € 1.864,30. Tale somma dovrà essere rimborsata alla committente entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.
- b) **Spese per la commissione di gara.** Il rimborso delle somme stimate per i costi necessari agli onorari per la commissione di gara stimati in € 1.500,00. Tale somma dovrà essere rimborsata alla committente entro 60 giorni dalla firma del contratto.
- c) **Spese per incentivi per funzioni tecniche.** Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 pari ad € 15.652,00. Tale somma dovrà essere rimborsata alla committente entro 60 giorni dalla firma del contratto.
- d) **Spese per le procedure espropriative:** gli oneri finanziari connessi all'attuazione delle procedure espropriative saranno totalmente a carico del concessionario, fermo restando che le funzioni di "*autorità espropriante*" di cui all'art. 3, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 327/2001 saranno svolte dall'Amministrazione Comunale.
- e) **Spese per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in corso d'opera e collaudo dei lavori.** Il rimborso delle somme relative agli onorari tecnici stimati nel quadro economico riportato nel progetto – offerta presentato in sede di gara dal concorrente. Tale somma dovrà essere sostenuta dall'appaltatore e liquidata direttamente alla direzione dei lavori che sarà nominata da quest'ultimo previo comunicazione del nominativo alla committente.
- f) **Contratto d'appalto e atti vari.** Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto d'appalto; spese per carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui all'appalto in oggetto. Così pure s'intendono a carico del medesimo appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l'IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico della committente.
- g) **Autorizzazioni, licenze.** Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e gestire tutte le pratiche relative all'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente capitolato.
- h) **Manodopera.** Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.
- i) **Spese di cantiere.** Spese per l'organizzazione dei cantieri con opportuna segnaletica, attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal preavviso, l'appaltatore dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.
- j) **Ripristini.** Al termine dei lavori l'appaltatore dovrà provvedere al ripristino del suolo pubblico secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dalla committente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali.
- k) **Sorveglianza e custodia.** Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi com-

penso da parte della committente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.

- l) **Assicurazioni.** L'assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte dell'appalto in oggetto.
- m) **Sicurezza.** Spese per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta all'appaltatore, previa consegna dello stesso alla committente.

In generale l'appaltatore ha l'obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 5 – PROGETTO DI FATTIBILITÀ PROPOSTO DAL CONCORRENTE

Il progetto di fattibilità dovrà essere redatto a cura dei concorrenti alla gara avendo come riferimento il progetto redatto dal promotore e fornito dall'Amministrazione Comunale.

Il **Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica** del concorrente, sottoscritto dai tecnici, abilitati ai sensi di legge, che faranno parte della struttura di progettazione definitiva ed esecutiva, dovrà essere composto dagli elaborati grafici e descrittivi che di seguito si elencano:

- a) Relazione illustrativa;
- b) Relazione tecnica;
- c) Studio di prefattibilità ambientale;
- d) Relazioni preliminari (geologica, idrologica, geotecnica, interferenze);
- e) Planimetrie ed elaborati grafici del progetto di fattibilità;
- f) Rendering tridimensionale (facoltativo);
- g) Computo metrico estimativo dei lavori;
- h) Quadro economico riepilogativo contenente dettagliatamente tutti i costi e le somme a disposizione (progettazione, indagini geologiche, espropri, costruzione loculi, gestione, ecc.);
- i) Prime indicazioni e misure sulla sicurezza;

La proposta del concorrente dovrà essere corredata da un **Piano di gestione e di manutenzione dell'opera** e dalla **Bozza di convenzione** contenente quanto previsto nel bando e nel disciplinare in ordine alle prescrizioni contrattuali, oltre alla previsione della cauzione di cui all'art. 183 comma 9 del Codice.

Si precisa che le relazioni e tutti gli elaborati relativi all'Offerta Tecnica (Progetto di fattibilità, Relazione tecnica descrittiva, Bozza di Convenzione e Piano di gestione e manutenzione), a pena di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, detti documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario, ovvero, in caso di raggruppamento o consorzio o GEIE costituito, dal legale rappresentante della capogruppo o dal legale rappresentante del consorzio o GEIE. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice, dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione dalla gara, anche da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere. Nel caso di sottoscrizione di un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura o copia conforme all'originale della stessa. Il Progetto di fattibilità e la Relazione tecnica descrittiva dovranno, altresì, recare la sottoscrizione anche del/i progettista/i.

Sono ammesse varianti migliorative al progetto di fattibilità del promotore, purché non si configurino come alternativaprogettuale, ma si limitino ad innovazioni complementari e strumentali nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del progetto posto a base di gara.

Le opere migliorative previste dovranno essere descritte compiutamente mediante:

- a) relazione descrittiva dettagliata di ciascuna opera migliorativa;
- b) elaborati grafici esplicativi;
- c) descrizione e/o schemi degli impianti, se previsti.

Tutte le varianti migliorative saranno oggetto di valutazione in sede di gara da parte della commissione giudicatrice.

ART. 6 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A FAVORE DEL COMUNE

Il concorrente alla gara potrà formulare una o più delle proposte aggiuntive, tra le quali, a titolo esemplificativo:

1. attrezzamento forno crematorio;
2. attrezzamento sala autopsie;
3. predisposizione di campi per le sepolture comuni;

4. altre prestazioni a scelta del concorrente.

ART. 7 – PROGETTO DEFINITIVO

La progettazione definitiva dell'opera dovrà essere redatta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 25 e segg. del DPR 207/2010. Il Concessionario entro 60 giorni dalla firma del contratto dovrà:

- redigere un programma di realizzazione dell'intervento, con possibilità di suddivisione in lotti di esecuzione funzionali, che dovrà tenere conto dell'esigenza di far fronte in ogni caso al fabbisogno del Comune di Fagnano Castello;

- predisporre il progetto definitivo delle opere e dell'eventuale primo lotto, compiendo tutte le pertinenti attività e presentando al Comune di Fagnano Castello i relativi elaborati.

Per gli eventuali lotti funzionali successivi rispetto al primo, il termine di 60 giorni sopra stabilito decorrerà dalle date all'uopo indicate nel programma di cui al punto precedente.

Entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione del programma e del progetto definitivo redatti dal Concessionario, il Comune di Fagnano Castello dovrà pronunciarsi in merito.

Gli elaborati grafici e descrittivi dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale da evidenziare la qualità del progetto e la funzionalità delle opere progettate, così che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

Gli elaborati progettuali e le eventuali varianti migliorative dovranno essere ben visualizzate ed dovranno evidenziare altresì la qualità del progetto architettonico e la funzionalità delle opere progettate.

ART. 8 – PROGETTO ESECUTIVO

La progettazione esecutiva dell'opera dovrà essere redatta ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art.35 e segg. del DPR n.207/2010.

L'aggiudicatario dovrà predisporre il progetto esecutivo nel pieno rispetto del progetto definitivo approvato dall'Amministrazione Comunale e di eventuali prescrizioni dettate dagli organi e/o enti competenti. Successivamente alla formale approvazione del Progetto definitivo il Concessionario dovrà, entro 30 giorni redigere e consegnare il Progetto esecutivo, completo di tutti gli atti di assenso, autorizzazione, nulla osta, visto di ogni altro Ente, organo o autorità amministrativa competenti per legge. Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla verifica del progetto esecutivo secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici e alla legislazione tecnica di settore.

Entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione del progetto esecutivo, redatto dal Concessionario, il Comune di Fagnano Castello dovrà pronunciarsi in merito.

In caso di esito di verifica/validazione negativo e/o a condizione, il concessionario sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche e/o integrazioni necessarie al fine di giungere all'esito positivo del procedimento di verifica/validazione.

Il R.U.P. potrà impartire direttive e prescrivere eventuali modifiche o integrazioni finalizzate a garantire le condizioni di cui sopra.

ART. 9 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto di concessione è fissato in **30 (trenta)** anni.

ART. 10 – ADEMPIMENTI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Al termine della concessione tutte le opere cimiteriali realizzate con annessi impianti passeranno nella piena ed esclusiva proprietà del Comune di Fagnano Castello, previo sopralluogo da parte del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, che valuterà eventuali interventi necessari di manutenzione prima della consegna stessa. Tali interventi saranno a totale carico della ditta concessionaria.

L'acquisizione al patrimonio dell'ente avverrà al termine della concessione con apposito verbale tra le parti, ed avrà effetto dalla stessa data.

Le strutture edili e i manufatti costruiti dal concessionario secondo il programma di realizzazione elaborato dal concessionario che, alla data di scadenza della concessione, non risulteranno ancora ceduti ai privati saranno acquisiti dal Comune, il quale provvederà al pagamento del prezzo convenuto contrattualmente a favore del concessionario man mano che i manufatti saranno dati in concessione d'uso agli utenti privati che ne facciano richiesta.

Resta inteso che l'affidamento in concessione d'uso dei manufatti costruiti in base al presente intervento è prioritario rispetto a qualsiasi altro manufatto successivamente costruito.

ART. 11 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE – ADEGUAMENTO

I prezzi delle concessioni dei loculi sepolcrali da applicare all'utenza saranno determinati dal concessionario nella redazione della offerta, secondo calcoli di sua convenienza, in modo da raggiungere nel periodo della

concessione, la copertura dei costi, l'ammortamento degli investimenti ed una adeguata remunerazione del capitale, fino al trasferimento della proprietà al Comune concedente.

Resteranno a carico dell'utenza le sole spese da sostenere per la stipula della concessione dell'uso ventennale del/i loculo/i con l'Amministrazione concedente.

Il concessionario dovrà esplicitare nell'offerta, oltre ai criteri di determinazione dei prezzi, anche le modalità di adeguamento degli stessi per tutto l'arco temporale prescelto di durata della concessione, in armonia con quanto prevede la convenzione, che consenta, comunque, il permanere delle condizioni di equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione.

Il prezzo corrisposto dagli utenti per la concessione in uso dei loculi cimiteriali verrà pagato direttamente all'impresa concessionaria.

Per il servizio contrattuale il Comune presterà la massima disponibilità all'Impresa concessionaria raccogliendo le istanze e inviandole allo stesso per la formalizzazione del contratto con l'utente.

ART. 12 – EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI E DELLA GESTIONE

Il Comune concedente assicura per il concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione derivante dal programma presentato.

Pertanto, qualora si determini durante il periodo di rapporto contrattuale una modifica dell'equilibrio del piano, per le sole eventuali variazioni apportate dal Comune alle condizioni di base, si procederà alla necessaria revisione del piano economico-finanziario posto a base del contratto, mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, tramite la proroga del termine di scadenza della concessione.

ART. 13 – TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il concessionario ha l'obbligo di acquisire direttamente e consegnare tutte le eventuali autorizzazioni, approvazioni, pareri e nulla osta eventualmente necessari, ovvero stabiliti dalla legge, necessarie all'inizio dei lavori. A tale scopo il Comune fornirà la massima collaborazione.

Le opere devono essere rese cantierabili dal concessionario entro **10 (dieci)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dal rilascio delle necessarie autorizzazioni e permessi, fatti salvi impedimenti dovuti a causa di forza maggiore, ovvero non attribuibili alla diretta responsabilità del concessionario stesso, e devono essere realizzate entro i termini stabiliti nel programma di costruzione di cui al progetto di fattibilità posto a base di gara. La consegna dell'area di intervento al concessionario sarà effettuata secondo le modalità previste dal D.Lgs. n.56/2016. L'aggiudicatario dovrà eseguire i lavori in modo da rendere minimo il disagio al funzionamento del cimitero comunale.

Salvo quanto previsto dall'articolo seguente, l'amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, concedere proroghe al termine di ultimazione lavori previsto nel contratto qualora si siano verificati ritardi nei lavori per cause non imputabili al concessionario e tempestivamente comunicate al concedente.

Tutte le varianti in corso d'opera che risultassero assolutamente necessarie, a causa di carenze del progetto predisposto dal concessionario, o per qualunque altra causa imputabile al concessionario stesso, dovranno essere eseguite dal concessionario secondo le disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, senza che lo stesso concessionario abbia diritto ad alcun riconoscimento economico.

ART. 14 – CONTROLLO DEL COMUNE

Il Comune, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento e dei competenti uffici comunali, ha il diritto di verificare che i lavori siano eseguiti secondo il programma temporale di costruzione.

Il Responsabile del Procedimento eserciterà, inoltre, tutte le attività di coordinamento, vigilanza e controllo sui lavori stabiliti dalla Legge e dal Regolamento, per quanto di sua competenza.

Tutti i lavori sono soggetti a collaudo in conformità al D. Lgs. n. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010.

ART. 15 – MANUTENZIONE DELL'OPERA DURANTE LA CONCESSIONE

Il concessionario deve provvedere alla regolare manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli annessi impianti realizzati nelle zone di intervento del nuovo cimitero civico, secondo il piano di manutenzione complementare al progetto esecutivo che dovrà predisporre, contenente la pianificazione ed il programma degli interventi, per tutta la durata della concessione.

Gli interventi di manutenzione devono essere finalizzati a prevenire eventuali pericoli occulti, a mantenere nel tempo e per tutta la durata della concessione la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico delle opere realizzate.

I costi della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti successivamente dati in concessione d'uso spettano agli utenti.

Il concessionario sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati alle strutture esistenti, nonché di ogni altro eventuale danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della concessione.

L'Amministrazione concedente non si assume responsabilità dirette o indirette conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti.

ART. 16 – MODALITÀ E TERMINI PER LA GESTIONE DEI MANUFATTI CIMITERIALI

Il Comune si obbliga a favorire la concessione in uso dei loculi costruiti nelle modalità previste in contratto e il rientro economico-finanziario dell'impresa concessionaria, impegnandosi a non dare in concessione d'uso altri manufatti cimiteriali disponibili di ogni tipo agli utenti privati.

I manufatti cimiteriali realizzati dovranno essere concessi in uso all'utenza, su formale richiesta degli aventi titolo, per il periodo previsto dal vigente regolamento comunale per la concessione di loculi e cappelle dietro pagamento del relativo prezzo già determinato in sede di offerta.

Tutte le spese annesse e connesse al contratto di concessione (IVA, bollo, imposta di registro) sono ad intero ed esclusivo carico dell'utente e da versare al momento indicato dal concessionario.

I contratti di concessione in uso dei manufatti cimiteriali sono soggetti a registrazione fiscale ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Le formalità di registrazione dovranno essere espletate dall'Amministrazione concedente e i contratti originali, completi della registrazione e della relativa documentazione fiscale e contabile, saranno consegnati al concessionario.

Il concessionario è tenuto a rilasciare all'utente, all'atto del pagamento del prezzo, valida fattura ai fini fiscali, ovvero, ricevuta equipollente, debitamente quietanzata. Il concessionario ha l'obbligo di conservare e mantenere in ordine tutta la documentazione amministrativa e contabile in cronologiche raccolte annuali; tale documentazione, alla scadenza prevista dal contratto, dovrà essere consegnata al Comune.

Il Comune concedente ha il diritto in qualunque momento, qualora lo ritenga opportuno, di richiedere al concessionario l'esibizione della documentazione amministrativa e contabile, al fine di accertare che la gestione stessa sia improntata a principi di correttezza.

Tutti gli adempimenti di natura fiscale rimangono ad intero ed esclusivo carico del concessionario, che è l'unico responsabile nei confronti degli enti preposti e dei terzi, della esattezza delle scritture contabili, senza alcun onere di responsabilità, anche solidale, da parte del Comune concedente.

ART. 17 - DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Il soggetto concessionario potrà affidare la direzione dei lavori ad uno dei tecnici facenti parte del gruppo di progettazione. Il direttore dei lavori potrà svolgere anche la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione dell'opera.

Il direttore dei lavori potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di direttori operativi.

Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa, il concessionario dovrà prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni di coordinamento per la sicurezza.

Ai fini della perfetta realizzazione delle opere, il concessionario si obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale deve essere commisurata alla natura e all'importanza dei lavori.

ART. 18 - QUALITÀ DEI MATERIALI: VERIFICHE E CONTROLLI

I materiali e i componenti da impiegare nelle opere da eseguire devono essere della migliore qualità, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti per l'accettazione e l'impiego nelle opere pubbliche e comunque ben rispondenti per qualità, tipo e dimensioni all'uso cui sono destinate. In particolare devono rispettare le norme UNI, CNR, GEI e le altre disposizioni tecniche comunitarie vigenti.

ART. 19 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto al rispetto degli adempimenti di seguito indicati (e ne deve garantire l'attuazione anche da parte degli altri soggetti esecutori dei lavori):

- 1) La formazione del cantiere attrezzato, compresi gli allacciamenti, impianti e consumi di acqua ed energia elettrica ad uso cantieri; la recinzione, la segnaletica, pulizia e manutenzione del cantiere stesso, l'esecuzione delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, nonché di quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- 2) La fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione delle operazioni di consegna, verifica e collaudo dei lavori.
- 3) Tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea delle aree pubbliche (se previste) occorrenti per le strade di servizio per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso.
- 4) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nullaosta, autorizzazioni per presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversa-

menti, trasporti speciali, nonché le spese ad essi relative per atti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico del concessionario ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.

5) La conservazione ed il ripristino a proprie spese delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano interrotti per l'esecuzione dei lavori.

6) La conservazione aperta al transito, a proprie cura e spese, delle vie e dei passaggi che venissero interessati dai lavori con posizionamento della segnaletica necessaria.

7) La verifica, prima di dare inizio ai lavori, se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistano cavi sotterranei (telefonici, elettrici, ecc.) o condutture (acquedotti, fognature). In caso affermativo, il concessionario dovrà comunicare agli Enti proprietari di dette opere la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (di ubicazione e profondità) necessari ad evitare danni alle opere su accennate. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, il concessionario dovrà provvedere a darne immediato avviso agli Enti proprietari e all'Amministrazione Comunale. L'unico responsabile rimane il concessionario, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza.

8) La custodia del cantiere e l'esposizione della cartellonistica completa dei dati a norma di legge.

9) L'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti relativi alla sicurezza sul cantiere e alla prevenzione degli infortuni, con l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie.

10) L'assunzione di tutti gli oneri ed i lavori per gli allacciamenti alle reti di energia elettrica e della fognatura per lo scarico delle acque meteoriche.

11) Il pagamento di tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica e altri servizi per la realizzazione delle opere;

12) Le spese per l'esecuzione di eventuali spostamenti di sottoservizi. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni e dei tempi previsti potrà comportare la rescissione del contratto per negligenza del concessionario a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

ART. 20 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario resta responsabile nei confronti del Comune di Fagnano Castello dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi della concessione. Il Comune dovrà essere indenne da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dell'opera e degli interventi previsti o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione dei lavori. Il concessionario sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati alle strutture esistenti, nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della concessione. L'Amministrazione concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti.

ART. 21 – GARANZIE

Il concessionario è obbligato a costituire, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, una garanzia del 10% (dieci per cento) del costo complessivo dell'opera. La garanzia è ridotta del 50% in caso di possesso dei requisiti di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria di cui sopra, ai sensi dell'art. 103, comma 4 del D.lgs. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione concedente. La garanzia fideiussoria, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, attestato mediante stato di avanzamento lavori o altro documento, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, sarà automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione concedente. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per l'esecuzione dei lavori e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione previo collaudo.

L'Amministrazione concedente ha diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione definitiva nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La cauzione deve essere trasmessa all'Amministrazione concedente almeno dieci giorni prima della consegna dell'area.

Il concessionario è tenuto a presentare entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento, relativa alla validazione ed approvazione del progetto esecutivo, la polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti incaricati della progettazione esecutiva.

La polizza che copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dei progettisti e deve avere un massimale non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori progettati.

La polizza rimarrà vincolata fino alla data d'emissione del certificato di regolare esecuzione previo collaudo.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il concessionario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 nella forma di "Contractors All Risks" (C.A.R.) che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori dalla data di consegna dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La somma assicurata per i danni con polizza C.A.R. dovrà essere pari almeno all'importo del contratto, mentre il massimale per la R.C.T. dovrà essere pari almeno a € 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'area e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero decorsi 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. È fatto obbligo al concessionario di mantenere in essere tale copertura assicurativa per tutto il suddetto arco temporale. La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata dall'Amministrazione concedente e trasmessa a questa prima della consegna dell'area.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale, a seguito del quale l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di risolvere il contratto e di revocare conseguentemente la concessione.

ART. 22 – PENALITÀ

Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati del progetto esecutivo si applica la penale giornaliera di € 100,00 (cento), fino ad un massimo di giorni 30 (trenta).

Oltre tale termine, qualora il ritardo sia imputabile alla esclusiva responsabilità del concessionario, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per ogni giorno di ritardo imputabile al concessionario per la cantierabilità del lavoro € 70,00 (settanta). Tale penale verrà disapplicata nel caso di rispetto del termine ultimo dei lavori. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine indicato dal concessionario in sede d'offerta si applica la penale nella percentuale dello 0,3 % (zero virgolate tre per mille) dell'importo dei lavori.

L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori. Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, determini un importo massimo della penale in misura superiore al 10% dei lavori, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con le modalità previste dagli artt. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

L'ammontare della penale verrà incamerato mediante escussione della cauzione definitiva prestata dal concessionario.

ART. 23 - TERMINE PER LA CONSEGNA DELL'AREA

Il termine per la consegna dell'area oggetto della concessione al soggetto affidatario è fissato in 15 (quindici) giorni a partire dalla consegna, all'amministrazione comunale, di tutti gli atti necessari all'avvio dell'esecuzione dei lavori.

ART. 24 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Il concessionario dovrà affidare a terzi i lavori oggetto della concessione che non intenda realizzare direttamente o tramite le imprese controllate, indicate in sede di qualificazione.

L'elenco delle imprese controllate deve essere aggiornato tenendo conto delle modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese.

Il concessionario e le imprese da esso controllate devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla legge per gli esecutori di lavori pubblici, nei limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente.

Le imprese controllate devono eseguire i lavori oggetto della concessione secondo quanto disposto dalle norme del D.Lgs. 50/2016.

I lavori non realizzati direttamente o tramite imprese controllate potranno essere affidati a terzi mediante subappalto, previa richiesta e autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Restano fermi i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di subappalto. Le situazioni di controllo e di collegamento vengono determinate secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione concedente idonea documentazione comprovante la situazione di controllo dichiarata in sede di partecipazione. Qualora il concessionario sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, i lavori da eseguirsi direttamente saranno affidati alle consorziate indicate in sede di gara, senza che ciò configuri subappalto o cessione di contratto.

ART. 25 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Tutte le varianti in corso d'opera che risultassero assolutamente necessarie, a causa di carenze del progetto predisposto dal concessionario, o per qualunque altra causa imputabile al concessionario stesso, dovranno essere eseguite secondo le disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, senza vantare diritti di riconoscimento economico.

ART. 26 - COLLAUDO

Il concessionario attribuirà l'incarico del collaudo ad un tecnico in possesso di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e alla categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

E' previsto il collaudo in corso d'opera, in quanto necessario per verificare la corretta esecuzione delle opere. Il collaudo in corso d'opera è attuato con visite periodiche stabilite dal collaudatore.

I verbali di visita, che saranno trasmessi al Responsabile Unico del Procedimento, riferiranno anche circa l'andamento dei lavori e il rispetto dei termini contrattuali e conterranno le osservazioni e i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione di responsabilità del concessionario.

Il collaudatore potrà disporre prove ed analisi necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e dei componenti.

Il prelievo dei campioni destinati a dette verifiche verrà eseguito in presenza del collaudatore, in contraddittorio, da soggetti espressamente incaricati dal concessionario e dal Responsabile Unico del Procedimento.

Le spese per le prove sui campioni e per eventuali ulteriori accertamenti sono interamente a carico del concessionario.

Il collaudo dei lavori ed il relativo certificato sono eseguiti secondo le norme e le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010. Prima dell'emissione del certificato di collaudo, il concessionario dovrà consegnare all'Amministrazione gli elaborati grafici e descrittivi nonché tutte le certificazioni relative agli impianti realizzati, ai sensi della normativa vigente.

ART. 27 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE – PROCEDURA

In caso di gravi inadempienze quali:

- a - sub-concessione, anche parziale;
- b - gravi difformità e vizi delle prestazioni e delle opere eseguite;
- c - l'assoggettamento dell'impresa a procedure concorsuali;

Il Comune si riserva la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione del fatto all'impresa, di risolvere anticipatamente il contratto, dandone ad essa comunicazione con lettera raccomandata a.r..

Nel caso di risoluzione per fatto imputabile al concessionario, questi ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, con decurtazione degli oneri aggiuntivi, derivanti dallo scioglimento del contratto e dalla maggiore spesa derivante al Comune per affidare ad altra impresa la concessione, qualora il comune stesso si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 nonché le ulteriori vigenti disposizioni di Legge e Regolamento applicabili in caso di recesso dell'Amministrazione concedente.

ART. 28 – MEZZI, ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA E PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, le eventuali imprese esecutrici e subappaltatrici sono tenuti ad impiegare mezzi tecnici e finanziari, adeguate attrezzature ed idoneo personale, mediante la propria organizzazione d'impresa.

L'appalto degli stessi dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di pubblicità e qualificazione stabiliti dal D. Lgs n. 50 del 2016. Tutti gli obblighi rivenienti dalla vigente legislazione sociale, contributiva, assistenziale, previdenziale, antinfortunistica, contabile e fiscale, nonché delle successive modificazioni ed integrazioni, sono ad intero ed esclusivo carico del concessionario che ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere della spesa a carico del Comune o in solido con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente.

Le imprese concorrenti nella redazione dell'offerta dovranno tenere conto del costo del lavoro del personale, in ottemperanza a tutte le normative che regolano i CCNL.

Il concessionario è tenuto altresì a provvedere alla liquidazione della indennità dovute al personale dipendente al momento della sua effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Il concessionario, su richiesta del Comune, deve esibire in qualsiasi momento una dichiarazione degli Istituti assicurativi e previdenziali, dalla quale

risulti che essa è in regola con i pagamenti dei relativi contributi e degli emolumenti contrattuali al personale. Il comune acquisirà la documentazione relativa al pagamento dei contributi anche direttamente presso gli enti preposti. In materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dovrà essere assicurata l'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08, successive modifiche ed integrazioni.